



CITTÀ DI VELLETRI

Città metropolitana di Roma Capitale

Piazza Cesare Ottaviano Augusto,1 - CAP 00049 - Tel. 06961581

www.comune.velletri.rm.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 21

Data 29/03/2017

OGGETTO: Approvazione delle aliquote e della detrazione IMU per l'anno 2017.

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, addì **VENTINOVE** del mese di **MARZO** alle ore **10.22**, in apertura di seduta, nella Sala delle Adunanze Consiliari, convocato con inviti scritti recapitati a termine di legge si è riunito, in seduta pubblica, ordinaria in seconda convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono componenti i Sigg.:

- | | | | | |
|--------------|-----------|------------|---------------|------------|
| 1) SERVADIO | FAUSTO | Sindaco | 14) PENNACCHI | STEFANO |
| 2) OGNIBENE | DANIELE | Presidente | 15) CAPRIO | CARLA |
| 3) LEONI | ROBERTO | | 16) FAVETTA | ROMANO |
| 4) TRENTA | ROMINA | | 17) LADAGA | SALVATORE |
| 5) CIARLA | MASSIMO | | 18) D'AGAPITI | ANDREA |
| 6) PONZO | SABINA | | 19) DAL BORGO | ANTONIETTA |
| 7) BAGAGLINI | VALTER | | 20) PRIORI | ALESSANDRO |
| 8) FIOCCO | GIORGIO | | 21) CERINI | GIANNI |
| 9) CUGINI | GIULIANO | | 22) QUAGLIA | CARLO |
| 10) FERRANTE | MARCELLA | | 23) DI LUZIO | DARIO |
| 11) CROCETTA | LUIGI | | 24) GRECI | GIORGIO |
| 12) MORSA | ANNA | | 25) TRENTA | PAOLO |
| 13) CAVOLA | FRANCESCO | | | |

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio **DANIELE OGNIBENE**.

Durante la seduta assume la Presidenza il Vice Presidente **ROMINA TRENTA**.

Partecipa alla seduta, il Segretario Generale **Dott.ssa ROSSELLA MENICHELLI**.

Presenti al momento della votazione n. 20.

Assenti i Consiglieri **D'Agapiti, Favetta, Ladaga, Leoni, Quaglia**.

Relaziona l'Assessore **Marilena Ciarcia**.

- Verificato che il numero dei presenti è legale per validamente deliberare, il Presidente dichiara aperta l'adunanza.
- In prosecuzione di seduta il Presidente accerta che il numero dei presenti è legale per validamente deliberare.

Durante la seduta sono nominati scrutatori i Consiglieri **Marcella Ferrante, Valter Bagaglini, Antonietta Dal Borgo**.

Premesso che sulla presente proposta di deliberazione, è stato acquisito il parere del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. (Al. A);

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

RILEVATO che l'IMU costituisce la componente tributaria IUC di tipo patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 che continuano ad essere assoggettate ad imposta;

VISTO l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU;

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011;

VISTO l'art.1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è istituito il fondo di solidarietà comunale, alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziato con il bilancio statale;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO inoltre l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, previsione estesa dalla Legge di Stabilità 2016 anche agli immobili destinati a studenti universitari soci assegnatari a prescindere dal requisito della residenza anagrafica; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

- la possibilità di equiparare all'abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, facoltà che è stata successivamente eliminata dalla Legge di Stabilità 2016;
- la conferma della detrazione di cui all'art.13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni principali classate nelle categorie catastali A/1-A/8- A/9;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 29/04/2016 con la quale sono state confermate le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2016;

- aliquota ordinaria, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, da applicarsi a tutti gli immobili, salvo quelli previsti nei punti successivi: 0,96 %;
- aliquota per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze concesse in locazione a canone concordato a titolo di abitazione principale o di natura transitoria con contratto registrato alle condizioni definite nei patti territoriali di cui alla L. n. 431/1998, art. 2, comma 3: 0,86 %;
- aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011: 0,6 %;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, in vigore a decorrere dall'anno 2017;

VISTO il comma 454 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 da parte degli enti locali è stato differito al 28 febbraio 2017;

VISTO l'art. 5, comma 11, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (decreto milleproroghe), con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2017;

DATO ATTO CHE:

- a norma dell'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l'imposta non è dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata;
- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità;
- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, a condizione che non risulti locata;

VISTO l'art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge n. 80 del 23 maggio 2014, il quale stabilisce che a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

RILEVATO che la disciplina dell'IMU è stata oggetto di ripetuti interventi legislativi, da ultimo con l'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di Stabilità 2016), di cui si richiamano:

- il comma 10, lett. b), prevede la riduzione del 50% della base imponibile Imu per le unità immobiliari, diverse da quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante non possieda altri immobili in Italia, ad eccezione della propria abitazione principale non classificata A/1, A/8 e A/9, e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- il comma 13, con il quale vengono ripristinati a decorrere dall'anno 2016 i criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 ai fini dell'esenzione dall'imposta dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina prevista dall'art. 7, comma 1, lett. h), del D. Lgs. n. 504/1992;
- i commi 21-24, i quali stabiliscono che a decorrere dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali D ed E, è effettuata tramite stima diretta tenendo conto degli elementi di stretta rilevanza immobiliare ed escludendo dalla stima i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. imbullonati);
- il comma 53 il quale dispone che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n.431/1998 l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75%;

RILEVATO che questo ente ha riconosciuto un'agevolazione con la finalità di incentivare la cessione a canone calmierato delle abitazioni sfitte, nell'ambito di una politica abitativa di sostegno alla famiglia e alle fasce sociali più svantaggiate;

RITENUTO pertanto di confermare l'aliquota Imu allo 0,86 % per le abitazioni concesse in locazione con contratto registrato alle condizioni definite nei patti territoriali di cui alla Legge n.431/1998, art. 2, comma 3, sulla base dell'accordo territoriale sottoscritto il 5/12/2014;

RILEVATO che l'art. 1, comma 26, della Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016), come modificato dal comma 42 dell'art. 1 della Legge 11/12/2016, n. 232, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali degli enti locali anche per l'anno 2017 rispetto ai livelli deliberati per il 2015;

RITENUTO, in base al quadro normativo sopra evidenziato e al susseguirsi di norme contenenti riduzioni ai trasferimenti statali ed alle risorse sostitutive assegnate in applicazione del federalismo fiscale, nel rispetto dei criteri di equità, ragionevolezza e sostenibilità, nonché al fine di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo ente e degli equilibri di bilancio, di confermare le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2017;

RITENUTO di determinare la detrazione per l'abitazione principale prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, pari a euro 200;

VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, in merito all'efficacia delle deliberazioni Imu ed alla pubblicazione nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. n. 201/2011;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 (All. A);

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 267/2000 il parere dell'organo di revisione economico-finanziario (All. B);

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Dopo ampio e articolato dibattito come riportato nel verbale di seduta (All. 1) con voti favorevoli n. 14, voti contrari n. 6 (Cerini, Dal Borgo, Di Luzio, Greci, Priori, Trenta Paolo), su n. 20 presenti e n. 20 votanti, resi per votazione elettronica palese.

DELIBERA

1. di confermare, per le motivazioni esposte in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2017:
 - aliquota ordinaria, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, da applicarsi a tutti gli immobili, comprese le aree fabbricabili, salvo quelli previsti nei punti successivi: 0,96 %;
 - aliquota per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze concesse in locazione a canone concordato a titolo di abitazione principale o di natura transitoria con contratto registrato alle condizioni definite nei patti territoriali di cui alla L. n. 431/1998, art. 2, comma 3: 0,86 %;

- aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011: 0,6 %;
2. di determinare, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera g), della L. n. 228/2012, l'incremento dell'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D di 0,2 punti percentuali, dando atto che l'aliquota complessiva gravante sui predetti immobili ammonta all'0,96%, di cui lo 0,76% è la quota riservata allo Stato e lo 0,2% è la quota di competenza comunale;
 3. di prendere atto che l'imposta non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e delle altre fattispecie previste dall'art. 13 del D.L. n.201/2011 e successive modificazioni;
 4. di determinare la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. n.201/2011, pari a euro 200;
 5. di dare atto che vengono ripristinati a decorrere dall'anno 2016 i criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 ai fini dell'esenzione dall'imposta dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina prevista dall'art. 7, comma 1, lett. h), del D. Lgs. n.504/1992;
 6. di dare atto della riduzione del 50% della base imponibile Imu per le unità immobiliari, diverse da quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante non possieda altri immobili in Italia, ad eccezione della propria abitazione principale non classificata A/1, A/8 e A/9, e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
 7. di dare atto che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n.431/1998 l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75%;
 8. di prendere atto che è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Su tale unità immobiliare, se sussistono le suddette condizioni, l'IMU non è dovuta;
 9. di disporre che le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire dell'aliquota ridotta per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze concesse in locazione a canone concordato dovranno essere dichiarate in apposita autocertificazione da presentarsi per i nuovi richiedenti, a pena di decadenza, entro la scadenza del versamento della seconda rata dell'imposta ed a condizione che il contratto venga vistato da una delle Associazioni della Proprietà o degli Inquilini firmatarie dell'accordo territoriale del 5 dicembre 2014;
 10. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità previste dall'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. n.201/2011 per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e per la pubblicazione sul sito informatico;
 11. **Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. 267/2000, la presente delibera con voti favorevoli n. 19, astenuto n. 1 (Cerini), su n. 20 presenti e n. 19 votanti, resi per alzata di mano, è dichiarata immediatamente eseguibile.**



CITTÀ DI VELLETRI
Città metropolitana di Roma Capitale

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - Tel. 06961581
www.comune.velletri.rm.it

Allegato "A" alla deliberazione di
C.C. n. 21 del 29-3-2017

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 29-3-2017

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE IMU PER
L'ANNO 2017.

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il Responsabile del servizio, effettuato il controllo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Servizio

Data 28-02-2017

Il responsabile del servizio finanziario, ritiene che l'atto:

non comporti riflessi finanziari;

comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

pertanto, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere: FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Servizio

Data 28-02-2017



CITTÀ DI VELLETRI

Città metropolitana di Roma Capitale
 Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - Tel. 06961581
 www.comune.velletri.rm.it

Verbale n. 44 del 09/03/2017

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE IMU PER L'ANNO 2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno nove del mese di marzo il Collegio dei Revisori dei Conti così composto:

Dott. Eliana Cecere: Presidente

Dott. Roberto Bordignon: Componente

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Premesso che:

- l'articolo 1 commi 639-704 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 la nuova Imposta Unica Comunale (IUC), la quale si compone dell'IMU (componente patrimoniale) e della TARI e TASI (tributo per i servizi indivisibili);
- l'IMU costituisce la componente tributaria IUC di tipo patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 che continuano ad essere assoggettate ad imposta;
- l'art. 1 al comma 703 della legge 147/2013 stabilisce comunque che l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU;

Preso atto che:

- le aliquote IMU approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 29/04/2016 per l'anno 2016 sono state: aliquota ordinaria 0,96 %, aliquota agevolata prima casa canone concordato 0,86% ed aliquota abitazione principale 0,6%;
- l'ente con proposta di Consiglio Comunale n. 10 del 28/02/2017 ha previsto di riconoscere una detrazione di € 200,00 per l'abitazione principale prevista dall'art. 13, comma 10 del D. L. 201/2011 e di confermare le aliquote del tributo IMU per l'anno 2017, fatta eccezione per l'esclusione del tributo per i terreni agricoli che sono stati esentati con la legge di stabilità 2016 (L. 208/2015).

Atteso che l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D. Lgs. n. 267/2000, prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Richiamato l'art. 5, comma 11, del D. L. 30/12/2016, n. 244 (decreto milleproroghe) con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2017;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. n. 267/2000;


ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto "APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE IMU PER L'ANNO 2017".

Dott. Eliana CECERE: Presidente



Dott. Roberto BORDIGNON: Componente





CITTÀ DI VELLETRI

Città metropolitana di Roma Capitale

Piazza Cesare Ottaviano Augusto,1 - CAP 00049 - Tel. 06961581

www.comune.velletri.rm.it

ALL. 1

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 29.03.2017.

OGGETTO: Approvazione delle aliquote e della detrazione IMU per l'anno 2017.

Verbale di seduta.

In prosecuzione di seduta il Presidente del Consiglio Daniele Ognibene invita ad illustrare il punto 10) all'o.d.g. "Approvazione delle aliquote e della detrazione IMU per l'anno 2017."

Interviene dunque l'Assessore Marilena Ciarcia per illustrare il punto 10) all'o.d.g.

Aperta la discussione sul punto 10) all'o.d.g. intervengono i Consiglieri Cerini, Ciarla, Pennacchi, Di Luzio, Greci e Fiocco.

Durante l'intervento del Consigliere Cerini il Presidente del Consiglio Ognibene esce e viene sostituito dal Vice Presidente del Consiglio Romina Trenta.

- **ESCE il Presidente del Consiglio Daniele Ognibene.**
- **Presenti il Sindaco e n. 18 Consiglieri. (Presenti n. 19/25).**
- **Assenti n. 6 Consiglieri (D'Agapiti, Quaglia, Cugini, Morsa, Cavola, Ognibene).**

Assume la Presidenza il Vice Presidente Romina Trenta.

Durante il suo intervento il Consigliere Cerini chiede la verifica del numero legale.

Quindi alle h. 12.05 il Vice Presidente Romina Trenta dispone nuova verifica dei presenti.

- **Procedutosi a verifica elettronica palese, risultano presenti n. 9 Consiglieri. (Presenti n. 9/25).**
- **Assenti il Sindaco e n. 15 Consiglieri (Bagagnoli, Caprio, Cavola, Cerini, Crocetta, D'Agapiti, Dal Borgo, Di Luzio, Favetta, Greci, Ladaga, Morsa, Ognibene, Priori, Quaglia).**

La seduta é valida.

- **ENTRANO il Sindaco Fausto Servadio, il Presidente del Consiglio Daniele Ognibene e i Consiglieri Bagagnoli, Caprio, Cavola, Cerini, Crocetta, Dal Borgo, Di Luzio, Greci, Morsa, Priori.**
- **ESCE il Consigliere Leoni.**
- **Presenti il Sindaco e n. 19 Consiglieri. (Presenti n. 20/25).**
- **Assenti n. 5 Consiglieri (D'Agapiti, Favetta, Ladaga, Quaglia, Leoni).**

In dichiarazione di voto sul punto 10) all'o.d.g. intervengono i Consiglieri Cerini, Pennacchi, Ciarla, Greci, Di Luzio e Paolo Trenta.

Durante la sua dichiarazione di voto il Consigliere Cerini chiede di mettere a verbale la nota della Velletri Servizi prot. 5463 del 7.10.13.

Poi il Vice Presidente Romina Trenta pone in votazione il punto 10 all'o.d.g.

Procedutosi a votazione elettronica palese, la proposta deliberativa è **APPROVATA** con il seguente risultato:

- **Presenti il Sindaco e n. 19 Consiglieri. (Presenti n. 20/25).**
- **Assenti n. 5 Consiglieri (D'Agapiti, Favetta, Ladaga, Leoni, Quaglia).**
- **Votanti n. 20.**
- **VOTI A FAVORE n. 14, VOTI CONTRARI n. 6 (Cerini, Dal Borgo, Di Luzio, Greci, Priori, Trenta Paolo), su n. 20 PRESENTI e N. 20 VOTANTI.**

Poi il Vice Presidente Romina Trenta pone in votazione la immediata eseguibilità della delibera.


Procedutosi a votazione per alzata di mano, la immediata esecutività della deliberazione è **APPROVATA** con il seguente risultato:

- **Presenti il Sindaco e n. 19 Consiglieri. (Presenti n. 20/25).**
- **Assenti n. 5 Consiglieri (D'Agapiti, Favetta, Ladaga, Leoni, Quaglia).**
- **Votanti n. 19.**
- **VOTI A FAVORE n. 19, ASTENUTO n. 1 (Cerini), su n. 20 PRESENTI e N. 19 VOTANTI.**

Tutti gli interventi sono riportati nella trascrizione della registrazione della seduta.

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale

IL VICE PRESIDENTE
(Romina Trenta)



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Rossella Menichelli)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è stata affissa all'albo il
..... 2.6. APR. 2017 per restarvi
15 giorni ai sensi di Legge.

Addi 26 APR 2017

Copia del presente verbale è stata pubblicata all'albo
sino al

Addi

Il Messo Comunale
CITTA' DI VELLETRI
IL MESSO COMUNALE
Messa Bastianelli

Il Segretario Generale
CITTA' DI VELLETRI
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Rossella Menichelli

Il Messo Comunale
.....

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d'ufficio;
Vista la certificazione del Messo Comunale;

ATTESTA

che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio dal al come
prescritto dall'art. 124 del D. Lgs. 267/2000

- è divenuta esecutiva il giorno _____;
- Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000).

Velletri, _____

Il Segretario Generale